



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF116
INFO FLASH
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione
www.redazionefiscale.it
Pag. 1 / 3

OGGETTO	IL VERSAMENTO RATEIZZATO DELLE IMPOSTE DIRETTE 2017
RIFERIMENTI	DPR 435/2001; ISTRUZIONE MODELLO REDDITI 2017
CIRCOLARE DEL	23/06/2017

LA RATEIZZAZIONE DEVE CONCLUDERSI ENTRO IL MESE DI NOVEMBRE.

Entro il prossimo **30/06/2017** (non più entro il 16/06 previsto in passato) va effettuato il versamento delle imposte a saldo del periodo 2016 e del 1° acconto 2017 risultanti dai modelli Redditi ed Irap.
È ammesso differire il versamento al 31/07/2016 (il 30/07 cade di domenica) applicando la maggiorazione dello 0,4%.

Tale importo può essere versato:

- in un'unica soluzione
- oppure in un numero variabile di rate di pari importo a scelta del contribuente, fermo restando che la rateizzazione deve concludersi entro il mese di novembre.

Si illustrano nel seguito le scadenze da rispettare in caso di opzione per il versamento rateale.

Come noto, l'art. 17 c. 1 Dpr n. 435/2001 (come modificato dall'art. 7-quater c. 19 DL n. 193/2016) prevede che il versamento del saldo delle imposte va eseguito:

- ➔ non più entro il 16 giugno (come in passato)
- ➔ ma entro il 30 giugno dell'anno (o 30 del 6° mese successivo alla chiusura del periodo, per i soggetti Ires).

Il versamento delle imposte risultanti dai modd. Redditi 2017 ed Irap 2017 vanno effettuati:

- entro il **30 giugno 2017** senza alcuna maggiorazione
- dal **1 luglio al 31 luglio 2017**: con la **maggiorazione dello 0,4%** (il termine differito di 30 gg, 30 luglio, cade di domenica, ed è quindi differito al primo giorno feriale successivo).

Tale importo può essere versato:

- in **unica soluzione**
- o in **forma rateale**, un numero variabile di rate di pari importo a scelta del contribuente, fermo restando che la rateizzazione deve concludersi entro il mese di novembre.

IL PAGAMENTO RATEIZZATO

Importo rateizzato: la rateizzazione può riguardare:

- tutti gli **importi a debito** (es: Ires, alcune imposte sostitutive, ecc.)
- o **solo alcuni degli importi a debito**.

L'opzione per il versamento a rate è esercitata nel **modello F24** presentato per il primo versamento, a seconda che il soggetto sia titolare o meno di partita IVA.

Numero di rate: a **scelta** del contribuente, ma l'ultima rata non può eccedere il **mese di novembre**.


ATTENZIONE - Scadenza delle rate successive

Il termine di versamento delle rate successive alla 1° (rimasto invariato) varia seconda della natura del soggetto obbligato:

- al 16 di ciascun mese per i titolari di partita Iva
- entro il termine di ciascun mese per i non titolari di partita Iva

Interessi di rateazione: sono pari allo 0,33% su base mensile (4% su base annua) e decorrono dal termine per il versamento delle imposte a saldo. Trattandosi di interessi, il calcolo viene effettuato rapportando il tasso mensile al numero dei giorni intercorrenti tra la data della prima rata e le scadenze successive.

Differimento pagamento al 31/07: in caso di differimento del pagamento al 31 luglio, ai fini della rateizzazione va considerato l'importo complessivamente dovuto maggiorato dello 0,40%; di conseguenza, ciascuna rata è determinata dividendo l'importo così maggiorato per il numero di rate scelto.

I soggetti non titolari di partita IVA che differiscono il versamento al 31/07/2017 con la maggiorazione dello 0,40% e scelgono la rateazione devono versare sia la prima che la seconda rata entro il 31/07 senza alcun interesse.

Proroga di Ferragosto: l'agevolazione, prevista a regime prevede il differimento al 21/08/2017 (il 20 cade di domenica) delle scadenze che cadono tra il 1/08/2017 ed il 21/08/2017.

NON TITOLARI DI PARTITA IVA
VERSAMENTO 1° RATA ENTRO IL 30 GIUGNO 2017

rata	scadenza	interessi %
1°	30/06/2017	-
2°	31/07/2017	0,33
3°	31/08/2017	0,66
4°	02/10/2017	0,99
5°	31/10/2017	1,32
6°	30/11/2017	1,65

VERSAMENTO 1° RATA ENTRO IL 31 LUGLIO 2017

rata	scadenza	interessi %
1°	31/07/2017	-
2°	31/08/2017	0,33
3°	02/10/2017	0,66
4°	31/10/2017	0,99
5°	30/11/2017	1,32

TITOLARI DI PARTITA IVA
VERSAMENTO 1° RATA ENTRO IL 30 GIUGNO 2017

rata	scadenza	interessi %
1°	30/06/2017	0-
2°	17/07/2017	0,18
3°	21/08/2017	0,51
4°	18/09/2017	0,84
5°	16/10/2017	1,17
6°	16/11/2017	1,50

VERSAMENTO 1° RATA ENTRO IL 31 LUGLIO 2017 (*)

rata	scadenza	interessi %
1°	31/07/2017	-
2°	21/08/2017	0,18
3°	18/09/2017	0,51
4°	16/10/2017	0,84
5°	16/11/2017	1,17

(*) L'importo va preventivamente maggiorato dello 0,40%

I termini di versamento sopra esposti nonché la rateizzazione interessano sono applicabile anche per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuti dai contribuenti minimi (5%) e dai contribuenti forfetari (15%).

CASI PARTICOLARI

ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE	<p>In caso di adeguamento agli studi di settore:</p> <ul style="list-style-type: none"> la maggiore IVA dovuta va versata entro il 30.06 o 31.07 (0,40%). Possibile procedere alla rateizzazione: la maggiorazione del 3% calcolata sulla differenza tra i ricavi / compensi presunti da GERICO e quelli contabilizzati, se la differenza è superiore al 10% dei ricavi / compensi contabilizzati, con possibilità di differire il versamento al 31.07 (+ 0,40%). Non è possibile la rateizzazione.
IMPOSTE SOSTITUTIVE DA ASSEGNAZIONE AI SOCI e RIVALUTAZIONI / AFFRANCAMENTI	<p>Per l'imposta sostitutiva derivante dalle seguenti operazioni effettuate nel 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> assegnazione di beni ai soci estromissione dell'immobile strumentale dell'impresa individuale <p>la norma istitutiva prevede il versamento della 2° rata (del 40%) nel termine "fisso" del 16/06/2017 (art. 1 c. 120 L. 208/2015); ciò significa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> non è ammesso rateizzare il versamento fino a novembre né differirlo di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%. <p>Al contrario, per le altre operazioni agevolate (rivalutazione beni d'impresa; affrancamento riserve in sospensione da rivalutazione o disallineamenti) il versamento coincide con il saldo delle imposte e va eseguito in soluzione unica; dunque si ritiene ammesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> procedere al versamento rateizzato fino a novembre (CM 50/2002) procedere al differimento di 30 giorni (al 31/07/2017) con la maggiorazione dello 0,4%.

FATTISPECIE	RATEIZZAZIONE
Imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2016 da quadro EC	NO
Imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni	NO
Cedolare secca redditi da locazione di immobili abitativi e relative pertinenze	SI
Contributo di solidarietà (3%) dovuto dai titolari di un reddito complessivo superiore a € 300.000.	SI
IVIE/IVAFE	SI
Imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie	NO
Imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie	NO